

COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DI CRITERI E MODALITA'
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI,
AUSILI FINANZIARI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI
A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI
(Art. 12 Legge 241/90)

Adottato con delibera del Consiglio Comunale
N. 23 del 19 aprile 1991
N. 19 del 27 marzo 1992

ART. 1

Il Comune di Magliano Alfieri può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuire vantaggi economici, anche sotto forma di partecipazione all'organizzazione e fornitura di locali e arredi, a persone fisiche ed Enti pubblici e privati per attività ed iniziative di interesse comunale o zonale nei settori economico-produttivo, commerciale, turistico, trasporti, viabilità, sociale, culturale, sportivo, ambientale, sanitario, scolastico, religioso e di formazione professionale nonché in tutti gli altri settori di competenza comunali ivi compreso il sostegno a privati che si trovino in situazioni di disagio o di bisogno.

ART. 2

L'ammontare delle provvidenze di cui al presente regolamento sarà di volta stabilito dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle disponibilità e della programmazione di bilancio nonché della rilevanza e delle caratteristiche delle iniziative proposte.

I contributi concessi dall'Amministrazione comunale non sono automaticamente rinnovabili e non possono costituire nel tempo diritto acquisito o legittima aspettativa. Essi debbono essere funzionali all'attività svolta e non concorrere alla formazione di accantonamenti per attività future.

ART. 3

I contributi e le provvidenze di cui sopra saranno concessi a seguito di domanda scritta, motivata e sottoscritta dai presidenti dei soggetti istanti. Le domande dovranno riportare, anche in allegato, le seguenti indicazioni:

- a) natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, numero degli iscritti o tesserati, nonché degli elementi di identificazione anche fiscale della persona abilitata ad esercitare, nei confronti di terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente;
- b) il bilancio preventivo, la descrizione dell'iniziativa, dell'attività o dell'opera ovvero dello stato di disagio o di bisogno per i quali si chiede il sostegno dell'Amministrazione e l'indicazione dei motivi che li giustificano.

ART. 4

Le domande di cui al precedente articolo dovranno pervenire entro il 30 novembre dell'anno precedente all'assegnazione. Per l'anno 1991 dovranno pervenire entro il 30.06.1991. E' fatta salva facoltà dell'Amministrazione di esaminare, senza impegno alcuno, eventuali domande pervenute dopo tale data.

ART. 5

La liquidazione dei contributi avverrà con deliberazione della Giunta Comunale, con le seguenti modalità:

a) Contributi richiesti per la realizzazione di un'INIZIATIVA O DI UNA MANIFESTAZIONE:

saranno erogati, di norma, a consuntivo (salvo casi particolari da motivare espressamente) su comunicazione dell'avvenuta realizzazione dell'iniziativa corredata di idoneo rendiconto con indicazione delle uscite e delle entrate. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di prescindere dalla richiesta di rendiconto e potrà richiedere una breve relazione illustrativa attestante il raggiungimento dei fini dell'iniziativa.

b) Contributi richiesti per acquisto DI BENI MOBILI O IMMOBILI O PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE O SERVIZI:

saranno, di norma, erogati a consuntivo (salvo i casi particolari da motivare espressamente) su presentazione di idonea documentazione.

c) Contributi per la parziale COPERTURA DI SPESE GESTIONALI O A SOSTENGO DELL'ATTIVITA' DI ENTI, ISTITUZIONI O ASSOCIAZIONI LOCALI O ZONALI AVENTI FINALITA' SOCIALI, TURISTICHE, SPORTIVE, ASSISTENZIALI, RELIGIOSE ECC.:

la liquidazione del contributo avverrà, di norma, in un'unica soluzione, ovvero, in caso di importi superiori ai 10.000.000 di lire, in più soluzioni, con modalità e percentuali da stabilirsi nella deliberazione di concessione del contributo. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'erogazione del contributo gli Enti e le Istituzioni beneficiari presentano idonea rendicontazione della somma ricevuta a titolo di contributo. L'Amministrazione comunale ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione aggiuntiva (fatture, bollette, bilancio consuntivo dell'Ente ecc.). Sono anche previsti contributi a favore di Parrocchie, Comunità, Enti o privati che intendono procedere al restauro ed al recupero di beni aventi interesse artistico, storico e ambientale. Per i contributi alle Parrocchie la documentazione richiesta è quella fissata dalla Legge Reg.le -7.03.1989, n. 15, per Comunità o privati saranno applicati, in quanto compatibili, i criteri previsti da tale Legge Reg.le.

Per importi non superiori a L.1.500.000 l'Amministrazione comunale ha facoltà di prescindere dalla richiesta di rendiconto.

d) Contributi a PRIVATI CHE SI TROVINO IN SITUAZIONI DI DISAGIO O DI BISOGNO:

l'erogazione del contributo avverrà, in un'unica soluzione, previa dimostrazione delle condizioni economico-sociali o di salute che giustificano l'interesse del Comune.

e) Contributi ad ISTITUTI SCOLASTICI STATALI:

saranno erogati in un'unica soluzione qualunque ne sia la finalità, di norma si prescindereà dall'obbligo di rendicontazione trattandosi di somme destinate ad essere gestite in contabilità pubblica con vincolo di destinazione.

f) Contributi per LA VIABILITA' RURALE:

saranno erogati ai Consorzi Stradali che ne faranno domanda presentando il preventivo di spesa dei lavori stessi per la manutenzione straordinaria, il consuntivo delle spese sostenute per la manutenzione ordinaria, corredate da idonea documentazione.

ART. 6

Oltre agli interventi di cui sopra l'Amministrazione comunale può promuovere e organizzare iniziative di natura sociale e assistenziale (soggiorni marini o montani, corsi di nuoto, colonie, cure termali, ecc.) assumendosene direttamente il costo sociale o una parte di esso.

L'Amministrazione, inoltre, può ricorrere, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, a società editrici, agenzie pubblicitarie od organi radio televisivi per erogazioni pubblicitarie di diffusione e pubblicazione di informazioni concernenti attività comunali.

ART. 7

Il presente regolamento non trova applicazione per quanto riguarda l'erogazione delle contribuzioni previste dalla Legge a carico dei Comuni nè per quanto riguarda le quote ed i versamenti previsti dagli Statuti di Società, Enti e Consorzi cui il Comune partecipa.

ART. 8

E' istituito, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

ART. 9

L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi.

Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni o, in mancanza, norma regolamentare.

Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni o, in mancanza, norma regolamentare.

ART. 10

Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dalla Giunta Comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio Ragioneria.

L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito Regolamento.

Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.